

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(prot. ASL3 N°6048 del 29/03/2006)

Allegato "B" alla deliberazione n°195 del 09/03/2006

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n°3 di Pistoia Zona Distretto Val di Nievole e la Associazione "Santa Famiglia" ONLUS di Monsummano Terme per la gestione di una struttura residenziale per gestanti e madri con figli riconducibile alla definizione di cui alla L.R. n.41/2005 art. 21 comma 1 lettera f).

TRA

la ASL n° 3 Zona Distretto Val di Nievole (nel seguito chiamata Zona Distretto VDN), in quanto competente per territorio, nella persona del Responsabile di Zona Dott. Claudio Bartolini nato a Pescia il 19.10.1950 ,domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Azienda Usl 3 Zona Distretto Val di Nievole Piazza XX Settembre n.. 22 Pescia (PT)

E

La Sig.ra Giuliana Fogli nata a Lari (PI) il 22.12.1948 residente in Pieve a Nievole Via Cosimini n. 60 – C.F. FGLGLN48T62E455P in qualità di Presidente dell'Associazione "Casa Santa Famiglia ONLUS" gestore della casa di accoglienza per minori con il proprio genitore " Casa Santa Famiglia" di seguito più semplicemente denominata Struttura

PREMESSO

- che il Sindaco del Comune di Monsummano Terme (PT) con atto Ord. n. 127 del 23.05.2002 ha disposto l'autorizzazione al funzionamento della struttura di ospitalità per minori con il proprio genitore denominata " Casa Santa Famiglia" ;
- che la finalità della Struttura è quella di offrire ospitalità provvisoria a donne che si trovano in gravi condizioni di disagio psico-sociale;
- che per svolgere le proprie funzioni la Struttura mette a disposizione:
 - i locali di cui alle planimetrie conservate agli atti della U.O. proponente;
 - il personale addetto specifico per qualifiche e mansioni di cui alla normativa vigente;
 - il progetto educativo della Struttura conservato agli atti della U.O. proponente;
 - che la capacità ricettiva, nell'atto di autorizzazione, è di complessivi n.3 posti per gestanti o madri con figli minori.

RICHIAMATE

La risoluzione approvata dal Consiglio Regionale della Toscana in data 20 marzo 1990 in merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori ;
Legge n. 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
D.P.C.M. n. 308/2001 regolamento concernente : "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art.11 della Legge n. 328/2000";
La Legge n. 149/2001 "Modifiche Legge n. 184/83"
La legge regionale n. 41/2005 : "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'accoglienza provvisoria di donne che si trovino in gravi condizioni di disagio psico-sociale e che necessitino di un

temporaneo allontanamento dal contesto familiare come fase intermedia (ospitalità/osservazione/valutazione) di un intervento sociale più ampio.

La Zona Distretto VDN individua nella Struttura una delle risposte all'interno della rete dei servizi rivolti ai minori.

La Struttura lavora in un'ottica di rete per favorire le relazioni esterne degli ospiti attraverso gli opportuni contesti di socializzazione, gli ambiti di formazione e di orientamento lavorativo e professionale.

La programmazione e l'attuazione degli interventi, si colloca all'interno di progetti individuali concordati con i Servizi Territoriali competenti.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E UTENZA

La Struttura ospita gestanti e madri con figlio che abbiano bisogno di tutela e appoggio durante il periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di crescita ed educazione dei figli perché prive del sostegno, di relazioni familiari, parentali e sociali, oppure si trovino in condizione di disagio psichico (si escludono, però, le patologie psichiatriche conclamate) e richiedano una preparazione alla maternità ed alla relazioni con il figlio/i.

La Struttura è predisposta ad accogliere un massimo di 3 donne con figli minori.

ART. 3 - PRESTAZIONI

La Struttura offre una ospitalità per 365 giorni l'anno e di 24 ore su 24. L'ospitalità è per un periodo determinato e su specifico progetto individuale di intervento elaborato dall'equipe educativa della struttura in accordo con i servizi Territoriali invianti (ASL, Comuni, ecc..).

La Struttura garantisce le seguenti prestazioni:

- accoglienza, assistenza primaria alla donna e ai figli
- servizi generali alberghieri
- attività educativa e di sostegno alla donna per conseguire l'autonomia personale
- osservazione sociale, psicologica ed educativa della donna
- attività ricreative e di animazione
- continuità scolastica ai figli
- attività di socializzazione
- servizio di volontariato
- esperienze pre-lavoro
- guida alla ricerca del lavoro
- piccoli servizi di tutoraggio.

Nel caso di situazioni particolari per le quali il piano assistenziale redatto dal Servizio Sociale che ha in carico la situazione, preveda prestazioni non ricomprese tra quelle indicate nella presente convenzione, la Struttura dovrà preventivamente concordare con il Servizio Sociale interessato il costo di tali prestazioni che sarà aggiuntivo rispetto all'importo della retta.

La Struttura si impegna ad erogare prestazioni aggiuntive solo nel caso che siano esplicitamente richieste dal Servizio Sociale titolare del caso.

In assenza di tale esplicita richiesta la Struttura non potrà addebitare costi aggiuntivi rispetto alla retta indicata.

ART. 4 - PERSONALE

La Struttura garantirà la presenza di personale in grado di promuovere il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle capacità individuali attraverso

l'organizzazione delle attività interne alla Struttura ed in raccordo con le attività esterne.

Può essere prevista la presenza di volontari nel rispetto dei progetti individuali di intervento.

Le funzioni di coordinamento e di attuazione dei Progetti Educativi Individuali sono svolte da n. 1 Educatore part time oltre che dal Responsabile della Struttura.

E' inoltre attivo il servizio di reperibilità notturna.

I servizi inviati sono in ogni caso tenuti a collaborare per tutti gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del progetto individuale di intervento.

ART. 5 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Per una corretta ammissione all'interno della Struttura è indispensabile che venga valutata la congruità tra i bisogni della donna di cui si propone l'accesso e le opportunità che in quel momento offre la Struttura, tenendo conto anche delle necessità degli ospiti presenti.

L'ammissione del bambino/a è comunque subordinata all'espletamento dei seguenti adempimenti:

- presentazione da parte dei servizi socio educativi competenti per territorio della situazione globale della gestante e/o madre con figlio/i minore, in forma scritta, al Responsabile della Struttura;
- impegnativa da parte dell'Ente competente per il pagamento della retta;

I posti convenzionati possono essere utilizzati prioritariamente dai residenti nel territorio della Zona Distretto VDN.

L'ammissione è subordinata comunque all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela legale.

ART.6 - DIMISSIONI

Le dimissioni degli ospiti si effettuano al momento in cui l'Equipe Tecnica ritiene raggiunti gli obiettivi delineati dal progetto educativo individuale e per il sopraggiungere, anche durante il periodo di osservazione, di condizioni che rendono inattuabile il progetto educativo stesso.

Possono verificarsi anche casi di dimissioni non concordate: (Il tribunale dei minorenni emette un decreto di dimissioni anticipate rispetto al progetto, la donna decide spontaneamente la propria dimissione, il Servizio Sociale inviante decide le dimissioni anticipate, ecc.); in ognuno di questi casi il Responsabile della Struttura dovrà trasmettere relativa e formale comunicazione al Responsabile Zona Distretto Val di Nievole ed al Coordinatore Sociale Zona Distretto Val di Nievole.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile si impegna a conservare presso la Struttura la seguente documentazione:

- cartella individuale degli ospiti contenente la documentazione anamnestica, sanitaria del progetto educativo.
- registro presenze utenti
- prospetti di presenza del personale.

Il Responsabile della Struttura è tenuto, entro la fine di ogni anno, a redigere e trasmettere al Coordinatore Sociale di Zona Distretto Val di Nievole una relazione

annuale circa l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

La documentazione personale degli ospiti è soggetta alle norme vigenti in materia di tutela della privacy ed al segreto professionale di ufficio.

ART. 8 - RETTA

La retta della Struttura è determinata per il periodo di validità della presente convenzione in:

Euro 45,00 per la madre
Euro 45,00 per il primo figlio
Euro 40,00 per il secondo figlio
Euro 35,00 per il terzo figlio e successivi
EURO 50,00 per bambini da 0 a 12 mesi

La retta si intende comprensiva di:

- personale
- vitto
- alloggio
- abbigliamento
- attività esterne
- materiale scolastico
- trasporto scolastico
- mensa scolastica
- materiale ludico-didattico
- utenze
- assicurazioni

Nel caso di situazioni particolari per le quali il piano assistenziale redatto dal servizio Sociale che ha in carico la situazione, preveda prestazioni non ricomprese tra quelle indicate nella presente convenzione, la Struttura dovrà preventivamente concordare con il Servizio Sociale interessato il costo di tali prestazioni che sarà aggiuntivo rispetto all'importo della retta.

La Struttura si impegna ad erogare prestazioni aggiuntive solo nel caso che siano esplicitamente richieste dal servizio sociale titolare del caso.

In assenza di tale esplicita richiesta la Struttura non potrà addebitare costi aggiuntivi rispetto alla retta indicata.

Per quanto riguarda i casi in carico alla Zona Distretto VDN si applicherà la riduzione del 10%.

Ogni modifica delle rette determinate dalla presente convenzione, dovrà avvenire previa verifica congiunta dell'andamento economico della gestione e sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza Zonale dei Sindaci.

ART. 9 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

La madre con i propri figli ospiti della Struttura avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a :

Ricovero ospedaliero;

Rientro in famiglia per brevi periodi (anche i fine settimana)

In questi casi la retta giornaliera verrà ridotta del 20%

ART. 10 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI

La Struttura si impegna ad inviare agli uffici competenti della Zona Distretto VDN:

- elenco presenze giornalieri ospiti (da inviare ogni mese insieme alla fattura)
- elenco del personale in servizio (da inviare aggiornato ogni 6 mesi) al fine di valutare il rapporto tra personale in servizio e numero degli ospiti.

La Zona Distretto VDN effettuerà il pagamento delle rette entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili da redigersi su modelli firmati dal Responsabile della Struttura.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

La Struttura è tenuta a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato e/o subito durante la permanenza all'interno della struttura.

ART. 12 - LIBERO ACCESSO OPERATORI ASL PER VIGILANZA E CONTROLLO

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori socio-sanitari della Zona Distretto VDN per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 13 - INADEMPIENZA

Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dalla Zona Distretto VDN per scritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle rette e , conseguentemente, di quanto stabilito al precedente art. 8 della presente convenzione.

Trascorso inutilmente il termine concesso la Zona Distretto VDN ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione al funzionamento.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere a seguito della presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

ART.15 – CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione "Santa Famiglia" ONLUS nella persona del suo rappresentante legale, quale incaricato dal Direttore Generale dell'Azienda USL 3 Pistoia come Responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e nell'effettuare la prestazione affidata, nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del garante e dell'Autorità Giudiziaria provvedendo ad evaderne le richieste.

A tale scopo dichiara di aver preso visione ed accetta quanto disposto dal Regolamento dell'Azienda di applicazione della normativa della L. 196/03, in particolare per quanto riguarda l'informazione da rendere all'Azienda circa la puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Si impegna altresì a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione a

soggetti terzi, dei dati personali di cui venga a conoscenza a seguito dell'espletamento del seguente incarico e, dopo aver presa visione, accetta integralmente quanto specificato nell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati allegato in schema alla presente convenzione

Si impegna altresì a comunicare alla USL l'elenco dei soggetti incaricati al trattamento dei dati personali.

ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità e decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31.12.2007, facendo salvi gli effetti economici prodotti dall'01.01.2006. Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno disposte con apposito atto.

ART.17 - CESSIONE

E' vietata la cessione del presente contratto

ART. 18 - RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza previa comunicazione scritta da inoltrare alla controparte a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di 90 giorni dalla data di cessazione, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo e nell'art. 12 (Inadempienza)

La Zona Distretto VDN si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI (BOLLO E REGISTRO)

Il presente contratto, composto da n. 13 pagine, redatto in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 di D.lgs. n.460/97.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Pescia, li _____

Per L'Azienda USL 3 Pistoia
Il Responsabile Zona Distretto
Val di Nievole

Per la Santa Famiglia ONLUS
Il Presidente

Fogli Giuliana

La ONLUS Santa Famiglia dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. ,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

Firma per accettazione del contraente

Fogli Giuliana